"Dopo di noi": Prorogato il termine per la realizzazione di progetti di assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare

La nuova scadenza è l'11 settembre 2019

COMUNICATO STAMPA (di pubblica utilità) n. 550/19 G.M. del 30.07.19

"DOPO DI NOI": Riapertura dell'avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

• Proroga fino all'11 settembre 2019

(ON/AF) – ORVIETO – Con delibera n. 167/19 sul sito web del Comune di Orvieto http://www.comune.orvieto.tr.it/modulistiche/avviso-pubblico-assistenza-persone-con-

disabilita viene prorogato l'Avviso Pubblico di selezione per l'accesso ai benefici concessi dalla Legge 112/2016 a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (analogo avviso sarà pubblicato sui siti web degli altri Comuni della Zona Sociale n. 12).

Tale avviso interviene nell'ambito delle misure di assistenza, cura e protezione nell'interesse delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

'La proroga di questo avviso pubblico - afferma l'Assessore con delega alle Politiche Sociali, Angela Maria Sartini – permette la presentazione di ulteriori progetti individuali e personalizzati per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992, e prive di adegnato sostegno familiare, con risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tramite apposito fondo pubblico di assistenza previsto dalla legge nazionale 112/2016. Si tratta di misure integrate che cercano di fornire risposte concrete a situazioni di fragilità e svantaggio sociali e che suggeriscono un cambiamento radicale di prospettiva esistenziale della persona in condizioni di disabilità grave e per la persona, cercando di ricollocarla in un contesto sociale inclusivo ed in una cornice di piena cittadinanza."

Tra gli interventi finanziati si contano:

- percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, che riproducano soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;
- interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;
- programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale.

Possono accedere al beneficio le persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3, residenti nei Comuni della Zona Sociale n. 12 che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- certificazione di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3
- essere privi di sostegno familiare in quanto: 1) mancanti di entrambi i genitori; 2) i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale; 3) in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare;
- avere un età compresa tra i 18 e i 64 anni;
- avere un ISEE pari o inferiore ad € 25.000,00 cui è connessa la possibilità di ottenere fino al massimo del 100% del contributo; tra i 25.000,00 ed i 35.000,00 € cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo.

Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti suddetti, sono stati beneficiari delle misure previste dalla sperimentazione del modello di intervento in materia di "Vita Indipendente".

La domanda dovrà essere redatta su apposita modulistica allegata all'Avviso o richiesta presso i Servizi Sociali del Comune di Orvieto e potrà essere consegnata entro l'11 settembre 2019 con le seguenti modalità: a mano presso i Servizi Sociali del Comune di Orvieto in via Roma 3; a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Servizi Sociali Comune di Orvieto via Garibaldi n. 8; tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.it

Dopo la scadenza per la presentazione delle istanze l'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 12 procederà all'istruzione formale delle stesse in base all'ordine cronologico di atrivo e darà comunicazione agli interessati.

Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Comune di Orvieto, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 12 e in virtù:

- della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e sottoscritta tra i Comuni di ALLERONA, BASCHI, CASTELGIORGIO, CASTELVISCARDO, FABRO, FICULLE, MONTECCHIO, NONTEGABBIONE, MONTELEONE D'ORVIETO, ORVIETO, PARRANO E PORANO sottoscritta il 30/12/2016;
- > della legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- ➢ del Decreto del 23/11/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante: "Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.";
- ➤ del Decreto del 21/06/2017 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'assegnazione alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2017;
- della DGR n. 225 del 06/03/2017 e s.m.i e della DGR n. 891 del 28/07/2017 e s.m.i con le quali la Regione Umbria ha approvato gli indirizzi di programmazione e la proposta progettuale per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sul "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" per le annualità 2016-2017;

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso ai benefici concessi dalla Legge n. 112/2016 a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

- 1. Il presente avviso interviene nell'ambito delle misure, di cui alla legge n. 112 del 22/06/2016, di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la
 - progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.
- 2. Le misure di cui al comma precedente, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate con il coinvolgimento dei soggetti interessati nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave e, laddove esse non siano in condizione di esprimere pienamente la propria volontà, con il sostegno dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Art. 2 - Oggetto dell'avviso, tipologia di interventi.

- 1. Con il presente Avviso si intende riconoscere benefici alle persone con disabilità, previa costruzione di progetti personalizzati orientati verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
- 2. Ogni progetto personalizzato prevede, al suo interno, un *budget di progetto*, ovvero la definizione, quantitativa e qualitativa, delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane volte a garantire la fruibilità degli interventi/servizi in esso indicati, il quale, compatibilmente con la

disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul presente avviso e nei limiti riportati all'art. 3, può essere composto da uno o più dei seguenti percorsi/programmi/interventi:

- a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, che riproducano soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare. Nello specifico si fa riferimento a:
 - sperimentazione di cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale finalizzati ad accrescere la propria autonomia/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica);
 - periodi di 2-3 mesi oppure 5-6 mesi (a titolo esemplificativo) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale), tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine, adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager.)
 - periodi medio-lunghi (massimo 12 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager..)
- b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. Le soluzioni alloggiative vanno individuate nel progetto personalizzato e devono presentare le caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4,
 - del decreto 23.11.2016 e richiamate all'art. 9 del presente avviso.
 - Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.
- c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale. Nello specifico si fa riferimento a:
 - > azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli stakeholder territoriali (Centri per l'impiego, scuole, cooperative sociali, associazioni, ecc.);
 - laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio 'easy to read');
 - > percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.
- d) (ESCLUSI DAL BUDGET DI PROGETTO) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto 23.11.2016, mediante pagamento degli oneri di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. Nello specifico si fa riferimento a quanto di seguito riportato e nei relativi

limiti di spesa indicati:

- 1. Spese, entro il massimo del 10% delle risorse a tal fine assegnate ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living. Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, ricomprendono:
 - sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi di gestione dal proprio telecomando o smartphone dei dispositivi presenti in casa; sistemi tesi a superare la fatica nello spostare o nel movimentare cose della propria
 - > abitazione essenziali alla propria vita quotidiana.
- Spese, entro il massimo del 10% delle risorse a tal fine assegnate ai Comuni capofila di Zone sociale/unione dei Comuni del Trasimeno, destinate alla ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della

Art. 3 - Dotazione finanziaria

- 1. La dotazione finanziaria stanziata sul presente avviso è pari a € 91549,55
- 3. La dotazione finanziaria è distribuita e ripartita per i percorsi/programmi/interventi di cui all'art. 2 nel modo di seguito riportato:
 - a. il 30% per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 2;
 - b. il 30% per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. b), comma 2 dell'art. 2;
 - c. il 20% per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. c), comma 2 dell'art. 2;
 - d. il 20% per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 2 e nei limiti ivi riportati;
- 2. Con riferimento ai percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. d) del precedente comma la relativa dotazione finanziaria deve essere esclusa dall'ammontare del *budget di progetto* di cui al successivo art. 7.
- 3. Il finanziamento dei progetti di cui al presente avviso resta subordinato alla positiva conclusione della istruttoria di cui all'art. 5 ed alla capienza finanziaria.

Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti minimi di accesso

- 1. Possono accedere al beneficio le persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, residenti in uno dei Comuni capofila/Unione dei Comuni del Trasimeno -Zona sociale n.12 ALLERONA, BASCHI, CASTELGIORGIO, CASTELVISCARDO, FABRO, FICULLE, MONTECCHIO, NONTEGABBIONE, MONTELEONE D'ORVIETO, ORVIETO, PARRANO E PORANO che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
 - b) prive di sostegno familiare:
 - in quanto mancanti di entrambi i genitori;
 - in quanto i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
 - in quanto in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare.
 - c) rientranti in un'età compresa tra 18 e 64 anni. E' in ogni caso assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.
 - d) con un ISEE:
 - inferiore o pari ad € 25.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 100% del contributo di cui al successivo art. 8;
 - superiore ad € 25.000,00 ed entro gli € 35.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo di cui al successivo art. 8, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.
- 2. Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sono stati beneficiari delle misure previste dalla sperimentazione del modello di intervento in materia di 'vita indipendente' attuate dalle Zone sociali con fondi trasferiti alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risorse previste dai PRINA (fondo regionale per la non autosufficienza) e con risorse a valere sul POR-FSE 2014-2020, purché il progetto non sia più attivo in quanto terminato o interrotto anticipatamente a seguito di una rivalutazione del bisogno.

Art. 5 Priorità di accesso

1. L'accesso agli interventi di cui al presente avviso, per le persone nelle condizioni di cui all'art. 4, è garantito, in via prioritaria ai sensi del decreto del 23/11/2016, a coloro i quali, sulla base della

elaborazione/valutazione del progetto personalizzato, necessitino con maggiore urgenza degli interventi sopra riportati. Nel valutare l'urgenza si tiene conto dei seguenti aspetti:

- a. limitazioni dell'autonomia del soggetto;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire, in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e di garanzia di buone relazioni interpersonali;
- c. condizione abitativa ed ambientale (a titolo esemplificativo: spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche, interne ed esterne, all'alloggio, abitazione isolata, etc), nonché, per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, delle caratteristiche di tali residenze di cui all'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 a maggior ragione quanto tale soluzione costituisca barriera all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento;
- d. condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.
- Successivamente alla valutazione di cui al comma 1, si individuano i seguenti target di priorit à di accesso, indicati in ordine decrescente:
 - a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
 - b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
 - c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.
- 3. Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto del 23/11/2016 e del presente avviso, sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.
- 4. La priorità di accesso sarà, altresì, determinata, fatto salvo quanto delineato ai commi 1 e 2, tenuto conto anche dell'Isee posseduto.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale.

- 1. Per accedere al beneficio il richiedente deve presentare una istanza dalla quale emergano i requisiti di ammissibilità ed alcune caratteristiche essenziali indicate al comma successivo, nella prospettiva di una successiva elaborazione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto e della sua eventuale finanziabilità.
- 2. L'istanza, a firma del richiedente il beneficio, o, se impossibilitato, a firma di chi lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato A.1) (parte integrante e sostanziale del presente avviso e denominata "schema di istanza"), compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità, indicando, oltre il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 4, le caratteristiche essenziali relative:
 - alla situazione individuale;
 - alla situazione familiare;
 - agli obiettivi del progetto di vita autonoma e ai percorsi/programmi/interventi richiesti a suo supporto nell'ambito di quelli previste all'art. 2.
- 3. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. Le dichiarazioni previste nell'istanza devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i.
- 4. L'istanza deve essere presentata al Comune di Orvieto, Capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno Z.S.n.12 con una delle seguenti modalità [n.d.r. le modalità di presentazione delle domande possono essere ridefinite secondo l'organizzazione interna del Comune capofila della Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno]: